

Esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NAIT GRUPPO NARCOLESSIA ITALIANO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato "NAIT GRUPPO NARCOLESSIA ITALIANO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "NAIT A.P.S.". Ed in seguito definita "Associazione", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Sesto San Giovanni (MI) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.5 del presente Statuto.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

LECCO, 21.05.2025
N° 349
SERIE 3
ESENTE
TOTALE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
FIRMA SU DUE
COPIE
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
2025

	aspetti organizzativi più particolari.	
	ART.3 (Efficacia dello statuto)	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.	
	ART.4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART.5 (Finalità e Attività)	
	L'Associazione esercita in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.	
	Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (riferimento art.5 D.Lgs.117/2017):	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera d); • formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera g); • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 D.Lgs. 117/2017 – lettera h); • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera i); • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera u);	

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera w).

L'Associazione ha come scopo principale la promozione e divulgazione scientifica sul tema della narcolessia ed in particolare, si propone di:

- Promuovere la formazione e l'educazione scientifica sul tema della narcolessia e dei disturbi del sonno correlati.
- Organizzare congressi, seminari, workshop, conferenze, corsi di formazione e altre iniziative educative e informative rivolte a studenti, medici, ricercatori, esperti del settore e al pubblico.
- Collaborare con istituzioni scolastiche, universitarie, centri di ricerca, ospedali e altre realtà associative e scientifiche.
- Divulgare studi e ricerche sulla narcolessia, favorendo la sensibilizzazione pubblica e la condivisione di conoscenze scientifiche.
- Sostenere le attività di ricerca scientifica e la collaborazione tra esperti del settore a livello nazionale e internazionale.
- Creare e sviluppare un Database di malattie rare in cui raccogliere dati scientifici sui pazienti affetti da narcolessia, prevedendo anche che i centri certificati e associati all'associazione contribuiscano alla popolazione dei dati dello stesso.
- Il finanziamento di borse di studio e premi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si prefigge di raggiungere i propri scopi tramite:

- l'organizzazione e gestione di eventi formativi e congressuali riguardanti i temi della narcolessia

	e dei disturbi del sonno;	
	la produzione e diffusione di materiale scientifico e divulgativo, anche attraverso pubblicazioni, siti web, e social media;	
	lo sviluppo di progetti educativi rivolti a scuole, università e istituti di formazione;	
	la partecipazione a progetti di ricerca e collaborazione con enti nazionali e internazionali operanti nel campo della medicina del sonno;	
	l'attività di sensibilizzazione attraverso campagne di informazione pubblica o privata.	
	Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione svolge le attività descritte, sia avvalendosi dell'opera volontaria degli associati, sia attraverso accordi di collaborazione con altre associazioni, esperti, istituzioni scolastiche e universitarie, fondazioni, enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali, ONG, istituti di ricerca, esperti e imprese.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti privati ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	4	

	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART.6 (Ammissione)	
	Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
	5	

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.20;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati;
- prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART.8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della

	comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal	
	Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai	
	volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	ART.9 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.	
	In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.	
	Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma	
	scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno e ha effetto	
	immediato dalla data di ricezione della comunicazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli	
	scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari e anche per il mancato	
	versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e/o ogni altro contributo associativo	
	ordinario e/o straordinario.	
	La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al	
	soggetto interessato, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione può	
	ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata a/r inviata al Presidente	
	7	

dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni altro contributo versato.

ART.10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Segretario e Tesoriere;
- Consigliere della Promozione Scientifica e Consigliere della Promozione Culturale;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'Associazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 17 e 18).

Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Ai membri degli organi associativi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.11 (L'assemblea)

	L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato	
	potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non	
	potrà ricevere più di una delega.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del	
	giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano, whatsapp o altre	
	forme di applicazione social, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web	
	dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono	
	svolte le attività associative.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio	
	direttivo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' possibile intervenire in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione previa verifica dell'identità dell'associato ovvero è	
	anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e	
	conservato presso la sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica	
	dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'As-	
	sociazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.12 (Compiti dell'Assemblea)	

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale (se e quando previsto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, deliberandone eventuali compensi e/o indennità;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera eventuali regolamenti associativi e le loro variazioni oppure approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il

	numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	ART.14 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto, la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.	
	Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.	
	ART.15 (Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	11	

	generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	
	revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e comunque di numero	
	dispari, nominati dall'assemblea degli associati fra i soci medesimi.	
	Ai fini dei garantire una linea dirigenziale con la dovute competenze e che tenga saldo l'obiettivo	
	associativo, si richiede quale requisito necessario per poter presentare la propria candidatura ed essere	
	quindi eletto a membro del consiglio direttivo stesso è l'iscrizione in corso di validità alla Federazione	
	Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e delle Odontoiatri (F.N.O.M.C. e O.).	
	I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di	
	tre mandati consecutivi, qualsiasi sia la carica assegnato al membro del direttivo stesso. Alla scadenza,	
	il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.	
	Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone fisiche maggiorenni.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le	
	deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto di seguito previsto.	
	In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ma meno della metà degli stessi,	
	il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa	
	fosse esaurita o non esistente, il Consiglio Direttivo può decidere di proseguire il proprio mandato a	
	numero ridotto fino a naturale scadenza.	
	Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.	
	In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il	
	Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i	
	successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere	
	il Consigliere della promozione e il Consigliere della promozione culturale.	

	E' vietato a ciascun membro del consiglio direttivo di rivestire contemporaneamente più di una delle	
	cariche sopra elencate, salvo le specifiche casistiche sotto riportate negli articoli che seguono del pre-	
	sente statuto.	
	Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui	
	competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.	
	Qualora il Consiglio Direttivo sia però chiamato a deliberare in merito a:	
	• operazioni immobiliari;	
	• accensioni di finanziamenti, mutui e/o affidamenti bancari in genere;	
	• l'assunzione, il licenziamento e la gestione in genere del personale dipendente;	
	• impegni di spesa di singoli acquisti aventi un valore superiore ad euro 10.000 (diecimila/00)	
	cadauno;	
	è necessaria l'approvazione all'unanimità di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	• amministra l'Associazione;	
	• attua le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predisporre il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone	
	all'approvazione dell'assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla	
	legge;	
	• predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea degli associati per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	

	• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis ed al suo aggiornamento;	
	• provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;	
	• deliberare sulle domande di nuove adesioni.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non	
	sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si	
	prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente e gli altri compo-	
	nenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della	
	nomina.	
	ART.16 (Il Presidente e il Vice Presidente)	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente	
	l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per	
	dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea	
	degli Associati.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al	
	membro del consiglio più anziano d'età.	
	Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la	
	rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in	
	qualsiasi grado e giudizio.	
	Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le	
	movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dal	
	14	

	Consiglio Direttivo stesso.	
	Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila	
	sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può	
	esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione	
	utile.	
	ART.17 (Il Segretario e il Tesoriere)	
	Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri	
	e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei	
	servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.	
	Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al	
	materiale pagamento.	
	Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le	
	scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e	
	predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in	
	termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento	
	delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico	
	controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti, e debiti e l'esercizio delle	
	operazioni di recupero dei crediti esigibili.	
	Le cariche di Segretario e Tesoriere non possono essere rivestite dal stesso membro del Consiglio	
	Direttivo.	
	In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o	
	di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le	
	cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il	
	Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse	
	15	

modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART.18 (Consigliere della Promozione Scientifica e Consigliere della Promozione Culturale)

Il Consigliere della promozione scientifica è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e da questi ultimi. Egli si occupa del controllo del contenuto scientifico formativo ed educativo delle attività divulgative e di formazione promosse dell'associazione, nonché all'organizzazione delle stesse, così come deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere della promozione culturale è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e da questi ultimi. Egli si occupa dello studio e dell'organizzazione dell'attività e dei programmi di divulgazione e sensibilizzazione culturale della collettività tutta in merito agli argomenti e ai progetti approvati dal Consiglio Direttivo.

ART.19 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei

	conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART.20 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.	
	Art.21 (Libri sociali)	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.	
	ART.22 (Risorse economiche)	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	• quote associative e contributi degli aderenti e di privati; • corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; • contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;	
	17	

- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- entrate da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART.23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento

	delle finalità previste.	
	ART.24 (Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea degli associati, in forma ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro le scadenze fissate dal citato registro. Qualora ricorrano specifici motivi per farlo l'approvazione del bilancio può essere effettuata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.	
	ART.25 (Bilancio sociale)	
	Al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	ART.26 (Scritture contabili)	

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.27 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.

ART.28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART.29 (Responsabilità della Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART.30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runt e salva diversa destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore e comunque in osservanza dell'art.9 del D.Lgs.117/2017.

ART.31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.32 (Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Sesto San Giovanni, 29 aprile 2025

Firme del Presidente del Consiglio Direttivo

PLAZZI GIUSEPPE

